



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 ottobre 2009 (26.11)
(OR. en)**

14679/09

PUBLIC 148

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - SETTEMBRE 2009

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel mese di settembre 2009;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I contiene informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la sessione corrispondente del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II contiene informazioni sull'adozione di altri atti che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura di codecisione, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi rientranti nella procedura di codecisione sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo ([Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#)).

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Processi verbali del Consiglio").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL SETTEMBRE 2009**

2959^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Bruxelles il 7 settembre 2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
PE-CONS 3639/09 + REV 1 (fi) + REV 2 (bg)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3641/09 + REV 2 (sv)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo
PE-CONS 3640/09 + REV 1 (nl) + REV 2 (sv) + REV 3 (cs)

Regolamento (CE) n. 825/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesite originari della Repubblica popolare cinese (Bayuquan Refractories Company Limited)
GU L 240 dell'11.9.2009, pagg. 1-6

Regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesite originari della Repubblica popolare cinese (Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited)
GU L 240 dell'11.9.2009, pagg. 7-11

2009/718/CE: Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea
GU L 254 del 26.9.2009, pagg. 104-105

Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
GU L 254 del 26.9.2009, pagg. 1-4

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE
11289/09

Posizione dell'Unione europea per il nono Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan (Bruxelles, 14 settembre 2009)
12485/09

2960^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Bruxelles il 14 settembre 2009

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
GU L 265 del 9.10.2009, pagg. 9–23

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)
PE-CONS 3672/09 + REV 1 (ro) + REV 2 (el)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3664/09

Decisione del Consiglio relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea
11765/09 + COR 1 (de)

Conclusioni del Consiglio sul Meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania
12938/1/09 REV 1 + COR 1 (bu)

2009/710/CE: Decisione del Consiglio, del 14 settembre 2009, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Národná banka Slovenska
GU L 247 del 19.9.2009, pagg. 10–11

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
12372/09 + COR 1 (fi) + REV 1 (lv)

2961^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Bruxelles il 15 settembre 2009

Conclusioni del Consiglio sul Sudan
13320/09

Conclusioni del Consiglio sull'Honduras
13354/09

Azione comune 2009/709/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009 relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

GU L 246 del 18.9.2009, pagg. 33–37

Azione comune 2009/706/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)

GU L 244 del 16.9.2009, pag. 25

Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

GU L 246 del 18.9.2009, pagg. 1–6

Regolamento (CE) n. 862/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

GU L 248 del 22.9.2009, pagg. 1–8

2962^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 21 settembre 2009

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato

5060/09 + COR 1 + REV 1 (cs) + REV 1 COR 1 (cs)

Conclusioni del Consiglio relative al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri

13268/09

Procedura scritta conclusa il 22 settembre 2009

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità, per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con le Isole Salomone

13034/09

2963^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 2009

Regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

11272/2/09 REV 2 + REV 2 COR 1 + REV 4 (si) + REV 4 COR 1 (si) + REV 5 (bg) + REV 6 (mt) + REV 7 (es) + REV 8 (fr)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3656/09 + COR 1 (lv)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3657/09

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3658/09

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3663/09 + COR 1(fi) + COR 2 + REV 1(lt)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
PE-CONS 3669/09 + COR 1 (bg) + COR 2 (fi) + REV1 (lt)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi
PE-CONS 3662/09

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3607/09 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) + COR 3 (da) + REV 1 (bg) + REV 2 (lv) + REV 3 (sl) + REV 3 COR 1 (sl) + REV 4 (cs) + REV 5 (el) + REV 6 (fr)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
PE-CONS 3608/09 + COR 1 (de) + COR 2 (dk) + COR 3 + COR 4 (fr) + REV 1 (et) + REV 1 COR 1 (et) + REV 2 (fi) + REV 2 COR 1 (fi) + REV 3 (sl) + REV 4 (lv) + REV 4 COR 1 (lv) + REV 6 (sl) + REV 7 (pt) + REV 8 (pl) + REV 9 (gr) + REV 10 (cs) + REV 11 (lt)

Regolamento (CE) n. 913/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni
GU L 258 dell'1.10.2009, pagg. 1–3

Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese
GU L 262 del 6.10.2009, pagg. 1–18

Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

GU L 262 del 6.10.2009, pagg. 19–35

2009/735/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

GU L 262 del 6.10.2009, pagg. 43–49

Posizione comune 2009/717/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

GU L 253 del 25.9.2009, pag. 17

Conclusioni del Consiglio "Migliorare il funzionamento del mercato interno"

13024/09

Procedura scritta conclusa il 30 settembre 2009

Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

13723/09

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
2959^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Bruxelles il 7 settembre 2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3639/09 + REV 1 (fi) + REV 2 (bg)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
	PE-CONS 3641/09 + REV 2 (sv)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione In risposta a un quesito posto dalla delegazione spagnola in merito all'applicazione del regolamento proposto all'aeroporto di Giberterra, si allega per le delegazioni la risposta della Commissione, già presentata oralmente al Gruppo "Trasporti aerei" il 16 febbraio 2009. Giberterra – Tenuto conto del campo di applicazione del regolamento quale definito all'articolo 1, il regolamento non si applica all'aeroporto di Giberterra.			
Dichiarazione del Regno Unito e della Spagna Alla luce della dichiarazione della Commissione, il Regno Unito e la Spagna dichiarano che il contenuto della misura considerata non pregiudica le loro rispettive posizioni giuridiche in merito alla controversia concernente la sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Giberterra.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo	PE-CONS 3640/09 + REV 1 (nl) + REV 2 (sv) + REV 3 (cs)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
2960^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Bruxelles il 14 settembre 2009			
Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	11297/09 + COR 1 (hu) + COR 2 (fi) + COR 3 (bu) + REV 1 (nl)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi si rallegrano dei miglioramenti apportati al meccanismo delle scorte di petrolio dell'UE mediante la nuova direttiva, in particolare della maggiore convergenza tra il sistema comunitario e quello previsto dall'Agenzia internazionale per l'energia. I Paesi Bassi si compiacciono inoltre che taluni elementi considerati svantaggiosi nella proposta iniziale siano stati rimossi, tra cui la rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali e le restrizioni sulla detenzione delle scorte di sicurezza al di là delle frontiere dell'UE. I Paesi Bassi deplorano tuttavia che le possibilità di migliorare la direttiva sotto l'importante profilo della sicurezza degli approvvigionamenti non siano state realizzate. Ai sensi della nuova direttiva le scorte mercantili note come requisiti operativi minimi possono continuare ad essere utilizzate per assolvere agli obblighi di stoccaggio. Per la loro stessa natura, tali requisiti operativi minimi non contribuiranno ad aumentare gli approvvigionamenti di petrolio in caso di crisi. Sempre nel medesimo contesto, sussisteranno ampie discrepanze tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per creare scorte di sicurezza pienamente disponibili. I Paesi Bassi chiedono agli Stati membri di tener conto di tali preoccupazioni in materia di piena disponibilità al momento dell'attuazione della direttiva.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)	PE-CONS 3672/09 + REV 1 (ro) + REV 2 (el)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3664/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione di Malta Malta vota a favore del pacchetto di compromesso relativo al testo consolidato della proposta di direttiva, riportato nell'allegato al doc. 9196/09 (del 28 aprile 2009), in base al presupposto che il criterio determinante per stabilire i reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, sia costituito dai "danni alla qualità dell'acqua" e che, quindi, l'accettazione di tale disposizione non significhi acconsentire a che i casi di minore entità che si verificano periodicamente siano considerati reati. Pertanto, l'accordo di Malta si basa sulla ferma intesa che ciò non costituisce un precedente per altri strumenti in materia di reati.			
2963^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 2009			
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE)	11272/2/09 REV 2 + REV 2 COR 1 + REV 4 (si) + REV 4 COR 1 (si) + REV 5 (bg) + REV 6 (mt) + REV 7 (es) + REV 8 (fr)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: EE, NL, RO

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione delle delegazioni estone, lettone e rumena L'Estonia, la Lettonia e la Romania accolgono con favore i principi relativi al benessere degli animali previsti dal progetto di normativa che, una volta attuati, porteranno a un significativo aumento del benessere degli animali, daranno impulso allo sviluppo delle tecnologie usate nell'industria della macellazione e armonizzeranno le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Purtroppo non possiamo approvare l'estensione dell'applicazione dei metodi di stordimento alla macellazione per il consumo domestico privato. Pur non contestando il principio generale dello stordimento degli animali prima della macellazione, riteniamo che si tratti di una normativa che disciplina in modo troppo dettagliato un ambito che non ha alcuna influenza sul mercato interno né sul commercio e che, in assenza di meccanismi di controllo aggiuntivi, crea problemi non solo amministrativi, ma anche politici nell'attuazione del regolamento. Riteniamo che, secondo il principio di sussidiarietà, la regolamentazione più specifica della macellazione per l'autoconsumo dovrebbe essere di competenza degli Stati membri. Esortiamo il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio a mobilitare tutti gli sforzi e le risorse possibili a tal fine. Dichiarazione delle delegazioni francese e spagnola La Francia e la Spagna ritengono essenziale che i prodotti importati soddisfino esigenze paragonabili, se non identiche, a quelle imposte ai prodotti comunitari nel settore del benessere degli animali e in campo sanitario e fitosanitario. In particolare, l'importanza che i cittadini europei attribuiscono al benessere degli animali, testimoniata dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato di Amsterdam, non deve essere rimessa in causa dall'importazione di prodotti i cui metodi di produzione non sono conformi ai criteri stabiliti per rispondere alle aspettative dei cittadini europei. Inoltre, norme di importazione meno rigorose di quelle applicabili agli operatori europei possono creare condizioni di concorrenza sfavorevoli per questi ultimi, come sottolineato nel memorandum presentato al Consiglio "Agricoltura" il 23 giugno 2008. A tale riguardo, la Francia e la Spagna richiamano l'attenzione della Commissione sulle conclusioni adottate dal Consiglio il 18 dicembre 2008 relative alla sicurezza dei prodotti agricoli e agroalimentari importati e alla loro ottemperanza alla normativa comunitaria, in particolare sui punti 4.7 e 4.8. La Francia e la Spagna accolgono con favore l'inserimento nel regolamento di una clausola relativa alle importazioni e invitano la Commissione a garantire che gli stabilimenti dei paesi terzi autorizzati ad esportare verso l'Unione europea soddisfino tutti i requisiti previsti dai capi II e III. Esse considerano inoltre che l'attestato relativo al benessere degli animali debba riguardare la carne fresca così come i prodotti e le preparazioni a base di carne.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)	PE-CONS 3656/09 + COR 1 (lv)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione unilaterale della delegazione del Regno Unito Sin dalla pubblicazione delle proposte della Commissione, nel maggio 2007, era inteso che i tre regolamenti che saranno adottati in data odierna sarebbero stati negoziati come un unico pacchetto e avrebbero avuto pertanto una data di attuazione comune. Il Regno Unito ha accettato le nuove norme in materia di cabotaggio partendo dal presupposto che esse sarebbero state controbilanciate da nuove disposizioni in materia di controllo della sicurezza nell'ambito del regolamento sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (ad es. possibilità di riferire allo Stato di origine in merito ai trasportatori che commettono infrazioni in uno Stato membro ospitante affinché lo Stato di origine possa prendere provvedimenti adeguati nei loro confronti). Era a questa condizione che il Regno Unito ha aderito all'accordo politico raggiunto dal Consiglio "Trasporti" nel giugno 2008. Il Regno Unito comprende il desiderio del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri che le norme in materia di cabotaggio siano attuate rapidamente per conseguire una maggiore chiarezza del diritto e condizioni normalizzate. È tuttavia deluso dal fatto che l'attuazione non procederà come originariamente convenuto. Il Regno Unito sostiene i nuovi regolamenti e nella votazione odierna voterà pertanto a favore dei medesimi, ma auspica vivamente che in occasione dell'eventuale futura negoziazione di un pacchetto di misure come quello delle proposte sui trasporti su strada non si verifichi un capovolgimento degli impegni assunti riguardo alle date comuni di attuazione convenute all'inizio dei negoziati come quello verificatosi in questa occasione.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio	PE-CONS 3657/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione unilaterale della delegazione del Regno Unito Sin dalla pubblicazione delle proposte della Commissione, nel maggio 2007, era inteso che i tre regolamenti che saranno adottati in data odierna sarebbero stati negoziati come un unico pacchetto e avrebbero avuto pertanto una data di attuazione comune. Il Regno Unito ha accettato le nuove norme in materia di cabotaggio partendo dal presupposto che esse sarebbero state controbilanciate da nuove disposizioni in materia di controllo della sicurezza nell'ambito del regolamento sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (ad es. possibilità di riferire allo Stato di origine in merito ai trasportatori che commettono infrazioni in uno Stato membro ospitante affinché lo Stato di origine possa prendere provvedimenti adeguati nei loro confronti). Era a questa condizione che il Regno Unito ha aderito all'accordo politico raggiunto dal Consiglio "Trasporti" nel giugno 2008. Il Regno Unito comprende il desiderio del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri che le norme in materia di cabotaggio siano attuate rapidamente per conseguire una maggiore chiarezza del diritto e condizioni normalizzate. È tuttavia deluso dal fatto che l'attuazione non procederà come originariamente convenuto. Il Regno Unito sostiene i nuovi regolamenti e nella votazione odierna voterà pertanto a favore dei medesimi, ma auspica vivamente che in occasione dell'eventuale futura negoziazione di un pacchetto di misure come quello delle proposte sui trasporti su strada non si verifichi un capovolgimento degli impegni assunti riguardo alle date comuni di attuazione convenute all'inizio dei negoziati come quello verificatosi in questa occasione. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3658/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: IT contrari: AT
Dichiarazione unilaterale della delegazione del Regno Unito Sin dalla pubblicazione delle proposte della Commissione, nel maggio 2007, era inteso che i tre regolamenti che saranno adottati in data odierna sarebbero stati negoziati come un unico pacchetto e avrebbero avuto pertanto una data di attuazione comune. Il Regno Unito ha accettato le nuove norme in materia di cabotaggio partendo dal presupposto che esse sarebbero state controbilanciate da nuove disposizioni in materia di controllo della sicurezza nell'ambito del regolamento sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (ad es. possibilità di riferire allo Stato di origine in merito ai trasportatori che commettono infrazioni in uno Stato membro ospitante affinché lo Stato di origine possa prendere provvedimenti adeguati nei loro confronti). Era a questa condizione che il Regno Unito ha aderito all'accordo politico raggiunto dal Consiglio "Trasporti" nel giugno 2008. Il Regno Unito comprende il desiderio del Parlamento europeo e di alcuni Stati membri che le norme in materia di cabotaggio siano attuate rapidamente per conseguire una maggiore chiarezza del diritto e condizioni normalizzate. È tuttavia deluso dal fatto che l'attuazione non procederà come originariamente convenuto.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Il Regno Unito sostiene i nuovi regolamenti e nella votazione odierna voterà pertanto a favore dei medesimi, ma auspica vivamente che in occasione dell'eventuale futura negoziazione di un pacchetto di misure come quello delle proposte sui trasporti su strada non si verifichi un capovolgimento degli impegni assunti riguardo alle date comuni di attuazione convenute all'inizio dei negoziati come quello verificatosi in questa occasione. Dichiarazione della Commissione 1. La Commissione sorveglierà attentamente l'efficacia dei controlli eseguiti dagli Stati membri sul nuovo regime di cabotaggio e valuterà l'efficacia di detti controlli nella sua prima relazione sull'applicazione della normativa sociale e sugli sviluppi registrati nel settore dei trasporti su strada, che presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio (a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006), dopo l'entrata in vigore delle norme in materia di cabotaggio. 2. L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevede che la Commissione elabori entro la fine del 2013 una relazione che faccia il punto della situazione del mercato dei trasporti su strada nella Comunità, inclusiva di una valutazione atta a determinare se l'armonizzazione delle norme nei settori – principalmente – del controllo dell'applicazione e delle tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture stradali nonché della legislazione in materia sociale e di sicurezza sia tale che si possa prendere in considerazione la possibilità di aprire ulteriormente i mercati dei trasporti stradali nazionali, compreso il mercato del cabotaggio. Se la valutazione confermerà tale conclusione, la Commissione presenterà opportune proposte. Dichiarazione della delegazione italiana L'Italia evidenzia che lo schema di regolamento concernente il cabotaggio di merci presenta alcuni aspetti insoddisfacenti: * nell'articolo 15, che reca le specificazioni sulla temporaneità delle prestazioni, manca la previsione che il cabotaggio non debba svolgersi creando un'attività permanente, continua o su base sistematica; * nell'art. 8, le previsioni riguardanti le prove dello svolgimento regolare delle operazioni di cabotaggio e il divieto di richiedere altri documenti per dimostrare le condizioni di esercizio appaiono insufficienti ad evitare il rischio di elusione dei limiti all'esecuzione del cabotaggio; * nell'art. 17 il termine della fine del 2013 per la presentazione della relazione della Commissione sull'analisi del mercato del trasporto, con la valutazione dei progressi sulla via dell'armonizzazione appare troppo ravvicinato. L'Italia ritiene che si debba tenere conto delle differenze esistenti nel mercato comunitario in ragione delle diverse ed innegabili condizioni oggettive dei singoli mercati dei paesi membri, evidenziate maggiormente a seguito dell'allargamento dell'Unione. Il trasporto di cabotaggio deve essere, perciò, regolamentato in modo che non vi sia un ricorso a tale pratica in contrasto con la sua funzione propria, che non può che essere temporanea, come si esprime lo stesso Trattato riguardo alla prestazione di servizi.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Stante le differenze sopra dette, è necessario prevedere tempi sufficienti di assestamento del mercato del trasporto in modo da raggiungere un'integrazione di sostanza ed evitare impatti negativi sui singoli mercati nazionali. Per lo stesso motivo, la relazione della Commissione non dovrebbe intervenire in tempi eccessivamente ravvicinati, per evitare che la nuova normativa sul cabotaggio abbia tempi di operatività e verifica non adeguati, anche in relazione ai termini previsti per la sua applicazione.			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3663/09 + COR 1(fi) + COR 2 + REV 1(It)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione dichiara che l'adozione della proposta estensione dell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia non inciderà sull'attuazione del programma di lavoro attuale. Inoltre, la Commissione terrà debitamente conto dell'esperienza acquisita con la direttiva all'atto di definire il programma di lavoro e di proporre nuove misure di esecuzione a titolo della direttiva rifiuta. In linea con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva e con i principi del miglioramento della regolamentazione, la Commissione curerà in particolare di garantire il mantenimento della coerenza complessiva della legislazione dell'Unione europea relativa ai prodotti. Infine, in sede di valutazione dell'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia a norma dell'articolo 21, la Commissione esaminerà la necessità di adeguare la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali per tali prodotti.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	PE-CONS 3669/09 + COR 1 (bg) + COR 2 (fi) + REV1 (lt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione prende nota delle preoccupazioni del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'articolo 8 al fine di garantire, qualora necessario, la coerenza con le norme pertinenti stabilite dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), ed esaminerà la questione con la debita attenzione. Sottolinea tuttavia che si riserva il diritto di rispondere a queste preoccupazioni conformemente alle regole del trattato, tenendo conto dei poteri che le sono conferiti per l'esecuzione di questa disposizione.			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3662/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione Per supportare i requisiti essenziali inclusi nel punto 2.4 dell'allegato I, la Commissione ha affidato al CEN il compito di elaborare norme armonizzate per ogni categoria di macchine per l'applicazione di antiparassitari sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di prevenire l'esposizione accidentale dell'ambiente agli antiparassitari. In particolare, il compito affidato richiede le norme in grado di definire i criteri e le specifiche tecniche per il montaggio di schermatura meccanica, tunnel a spruzzo e sistemi di assistenza pneumatica per la spruzzatura, per prevenire la contaminazione di fonti idriche durante il riempimento e svuotamento nonché specifiche precise per le istruzioni del fabbricante onde evitare la dispersione di antiparassitari, tenendo in conto tutti i parametri pertinenti, quali ugelli, pressione, altezza della barra irrorante, velocità del vento, temperatura e umidità dell'aria e velocità di guida.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3607/09 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) + COR 3 (da) + REV 1 (bg) + REV 2 (lv) + REV 3 (sl) + REV 3 COR 1 (sl) + REV 4 (cs) + REV 5 (el) + REV 6 (fr)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: IE, PL

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto che alcuni Stati membri hanno fatto riferimento alle difficoltà specifiche che il tipo di suolo presente in buona parte di questi Stati causa all'irrorazione da terra, le quali, in determinate condizioni climatiche, possono rendere impossibile il ricorso a metodi diversi dall'irrorazione aerea.

Dichiarazione della delegazione polacca sulla direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

La Repubblica di Polonia giudica assai importante ridurre gli effetti nocivi dell'utilizzo di pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana, e riconosce la necessità di disciplinare questa materia a livello comunitario.

Cionondimeno la Repubblica di Polonia ritiene che l'articolo 4 della direttiva, che impone l'obbligo di stabilire obiettivi per ridurre i quantitativi di pesticidi utilizzati contenenti sostanze attive potenzialmente nocive, non tenga conto delle diverse situazioni negli Stati membri. Pertanto, non essendo in grado di dare il suo pieno sostegno alla direttiva, la Repubblica di Polonia si astiene.

I livelli di utilizzo di pesticidi variano da uno Stato membro all'altro in funzione delle condizioni atmosferiche, dei tipi di piante e di parassiti, e delle risorse finanziarie degli agricoltori. La direttiva obbliga gli Stati membri a ridurre l'utilizzo dei pesticidi anche laddove i livelli attuali siano contenuti. L'attuazione di questo requisito potrebbe ridurre in maniera significativa il rendimento e incidere negativamente sull'efficienza della produzione agricola senza avere effetti sostanziali sul livello di protezione dell'ambiente o della salute umana.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
La Repubblica di Polonia è del parere che i rischi connessi all'utilizzo dei pesticidi saranno ridotti in modo significativo applicando gli altri requisiti stabiliti nella direttiva e la procedura per l'approvazione dei pesticidi in base alla valutazione dei rischi definita nel regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della direttiva, la Polonia si basa sul presupposto che le misure specifiche di gestione dei rischi volte a evitare effetti nocivi sulla salute dei residenti saranno elaborate dall'utilizzatore professionale che richiede l'autorizzazione a effettuare l'irrorazione aerea, allegate alla pertinente domanda e successivamente incluse nell'autorizzazione.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	PE-CONS 3608/09 + COR 1 (de) + COR 2 (dk) + COR 3 + COR 4 (fr) + REV 1 (et) + REV 1 COR 1 (et) + REV 2 (fi) + REV 2 COR 1 (fi) + REV 3 (sl) + REV 4 (lv) + REV 4 COR 1 (lv) + REV 6 (sl) + REV 7 (pt) + REV 8 (pl) + REV 9 (gr) + REV 10 (cs) + REV 11 (lt)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: IE, HU contrari: UK

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI SETTEMBRE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione dell'Ungheria L'Ungheria riconosce l'importanza di un sistema armonizzato ed equilibrato di autorizzazione e di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e rileva la necessità permanente di innalzare i livelli di protezione della salute dei consumatori. Accoglie quindi con favore e sostiene gli obiettivi generali del nuovo progetto di normativa comune inerente ai prodotti fitosanitari. L'Ungheria conviene che il riconoscimento reciproco rappresenta uno strumento utile per assicurare un'ampia disponibilità di mezzi di produzione quali i prodotti fitosanitari per gettare le basi per coltivazioni sicure. Tuttavia, in base al sistema zonale istituito dal regolamento ai fini del riconoscimento reciproco, la zona centrale e meridionale non può essere considerata una zona agroecologica nella quale le condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, agroecologiche e climatiche presenti in due Stati membri siano comparabili. A parere dell'Ungheria, il sistema del riconoscimento reciproco obbligatorio non è fondato sul principio di sussidiarietà. Il testo approvato non garantisce ancora a sufficienza, nonostante le lievi modifiche in tale senso, che nel corso della procedura sia effettivamente tenuto conto delle specificità locali. L'Ungheria concorda che occorre una definizione più rigorosa del rischio di effetti molto nocivi derivanti, per i consumatori, dall'uso di interferenti endocrini. Al riguardo, ritiene tuttavia che, sebbene occorra perfezionare il testo della proposta per quanto riguarda la fissazione di criteri endocrini in futuro, le misure previste continuino, nel frattempo, a limitare eccessivamente la disponibilità di prodotti fitosanitari per proteggere dai parassiti piante d'importanza strategica. L'Ungheria aveva già manifestato queste preoccupazioni nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del giugno 2008, durante la quale si era astenuta dal voto. Nonostante i notevoli sforzi compiuti nel corso delle discussioni, la presidenza di turno, la Commissione e gli Stati membri non sono riusciti a dare una risposta soddisfacente ai dubbi espressi. Pertanto, l'Ungheria si astiene nuovamente dal votare la proposta relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
SETTEMBRE 2009**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito propugna un quadro su base scientifica atto a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e l'ambiente, sostenendo nel contempo una produzione delle colture e una lotta ai parassiti, alle erbe infestanti e alle malattie a costi contenuti. Accoglie quindi con favore molti elementi del nuovo regolamento che, per vari aspetti, realizza un equilibrio ragionevole fra tali priorità. Il Regno Unito concorda sulla necessità di un controllo adeguato dell'uso, nei prodotti fitosanitari, di sostanze con proprietà d'interferente endocrino in grado di produrre effetti negativi sull'uomo. Rileva tuttavia che i consumatori sono esposti a interferenti endocrini provenienti da varie fonti, fra cui farmaci e alimenti quali carni e leguminose. Inoltre, alcune sostanze che potrebbero non soddisfare questo criterio sono indispensabili per la protezione delle colture nel Regno Unito e -riteniamo- in altri paesi dell'Unione europea. Preoccupa il Regno Unito che quest'importante disposizione non abbia carattere definitivo e che, quindi, non sia possibile valutarne adeguatamente l'impatto potenziale sull'agricoltura nell'Unione europea né i relativi benefici per i consumatori. Il Regno Unito ha più volte sottolineato l'importanza di accertare l'impatto di tali misure prima di poter assumere una posizione definitiva sul regolamento. Diversamente, l'UE rischia di adottare misure che avranno pesanti effetti negativi sulla protezione delle colture senza peraltro garantire effetti positivi consistenti sulla salute dei consumatori. Il Regno Unito aveva espresso queste preoccupazioni nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del giugno 2008, nella quale si era astenuto dal votare l'accordo politico; rileva con rammarico che esse sono rimaste senza risposta. Il Regno Unito esprime quindi voto contrario sul regolamento. Dichiarazione della Commissione Nel rivedere le prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), la Commissione presterà particolare attenzione allo studio di protocolli di valutazione del rischio che tengano conto dell'effettiva esposizione delle api a questi prodotti, in particolare attraverso il nettare e il polline.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2959^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA) tenutasi a Bruxelles il 7 settembre 2009 Regolamento (CE) n. 825/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesita originari della Repubblica popolare cinese (Bayuquan Refractories Company Limited) 12649/09 Regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesita originari della Repubblica popolare cinese (Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Company Limited) 12659/09 + COR 1 (de) 2009/718/CE: Decisione del Consiglio, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea 12107/2/09 REV 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune 12104/09 + COR 1 (fi) Dichiarazione della Commissione sui negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT La Commissione dichiara che continuerà a consultare il Comitato dell'articolo 133 per tutti i negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, incluso prima della sigla degli accordi, al fine di mantenere la trasparenza e la precisione giuridica. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE 11289/09 Posizione dell'Unione europea per il nono Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan (Bruxelles, 14 settembre 2009) 12485/09 2960^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Bruxelles il 14 settembre 2009 Decisione del Consiglio relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea 11765/09 + COR 1 (de)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sul Meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania 12938/1/09 REV 1 + COR 1 (bu) 2009/710/CE: Decisione del Consiglio, del 14 settembre 2009, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Národná banka Slovenska 12456/09 Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale 12372/09 + COR 1 (fi) + REV 1 (lv) 2961^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI e RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Bruxelles il 15 settembre 2009 Conclusioni del Consiglio sul Sudan 13320/09 Conclusioni del Consiglio sull'Honduras 13354/09 Azione comune 2009/709/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009 relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) 12604/09 + COR 1 (fi)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Azione comune 2009/706/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009, relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) 12147/09 Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia 12719/09 + COR 1 (lt) Regolamento (CE) n. 862/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005 applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese 12706/09 2962^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 21 settembre 2009 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato 5060/09 + COR 1 + REV 1 (cs) + REV 1 COR 1 (cs)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazione della Repubblica ceca Conformemente all'articolo 24, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea, la Repubblica ceca dichiara che deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale prima di essere vincolata dall'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato. Dichiarazione della Danimarca Conformemente all'articolo 38, cfr. articolo 24, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dall'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia finché non saranno soddisfatte le prescrizioni delle sue procedure costituzionali. Dichiarazione della Repubblica di Polonia Conformemente all'articolo 24, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea, la Repubblica di Polonia dichiara che l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato diventa per essa vincolante e si applica provvisoriamente dalla data di conclusione delle proprie procedure costituzionali interne. Conclusioni del Consiglio relative al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri 13268/09	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 22 settembre 2009 Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità, per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con le Isole Salomone 13034/09 2963^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA) tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 2009 Regolamento (CE) n. 913/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni 12831/09 + REV 1 (It) Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese 12984/09 Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese 13014/09	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI SETTEMBRE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2009/735/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo 13087/09 Posizione comune 2009/717/PESC del Consiglio, del 24 settembre 2009, che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) 12896/09 Conclusioni del Consiglio "Migliorare il funzionamento del mercato interno" 13024/09 Procedura scritta conclusa il 30 settembre 2009 Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee 13723/09	